

Civile Ord. Sez. 1 Num. 15975 Anno 2026
Presidente: MERCOLINO GUIDO
Relatore: ABETE LUIGI
Data pubblicazione: 24/05/2026

ORDINANZA

sul ricorso n. 2919 - 2020 R.G. proposto da:

COSEDIL s.r.l. – c.f. 0072282043 - in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Ostuni, alla via Prof. E. Continelli, n. 33, presso lo studio dell'avvocato Nicolangelo Zurlo e dell'avvocato Gaetano Zurlo che hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE

contro

COMUNE di OSTUNI - c.f./p.i.v.a. 8100090746 - in persona del sindaco *pro tempore*.

INTIMATO

avverso la sentenza n. 1170/2019 della Corte d'Appello di Lecce.

Udita la relazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 del consigliere dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor Alberto Cardino, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

RILEVATO CHE

1. Con atto notificato in data 5.11.2007 la "Cosedil" s.r.l. citava il Comune di Ostuni a comparire dinanzi al Tribunale di Brindisi.

Esponeva che a seguito di apposita gara il Comune convenuto con contratto stipulato in data 30.6.1998 le aveva affidato in appalto per il corrispettivo di lire 317.841.301 l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della villa comunale (*cfr. ricorso, pag. 2*).

Esponeva altresì che in dipendenza dell'anomalo andamento dei lavori aveva provveduto ad iscrivere in contabilità tre riserve per maggiori compensi correlati ai pregiudizi subiti, riserve di cui, nondimeno, invano aveva domandato il pagamento all'ente committente (*cfr. ricorso, pag. 2*).

Chiedeva che l'ente territoriale appaltante fosse condannato a corrisponderle l'importo, pari ad euro 102.733,35, delle riserve oltre interessi e rivalutazione (*cfr. ricorso, pag. 2*).

2. Si costituiva il Comune di Ostuni.

Eccepiva pregiudizialmente il difetto di competenza dell'adito giudice in virtù della clausola compromissoria prevista all'art. 38 del capitolato speciale d'appalto.

Instava nel merito per il rigetto dell'avversa domanda e in riconvenzionale per la condanna dell'attrice al pagamento della penale per il ritardo nella conclusione dei lavori.

3. Espletata la c.t.u. all'uopo disposta, con sentenza n. 1172/2016 il Tribunale, disattesa l'eccezione pregiudiziale, accoglieva nei limiti dell'importo di euro 14.765,87 la domanda principale, accoglieva nei limiti dell'importo di euro 18.195,78 la domanda riconvenzionale e, operata la compensazione delle opposte pretese, condannava l'attrice a pagare al convenuto il residuo importo di euro 3.429,91.

4. La "Cosedil" s.r.l. proponeva appello.

Resisteva il Comune di Ostuni; esperiva appello incidentale avverso il rigetto dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza.

5. Con sentenza n. 1170/2019 la Corte d'appello di Lecce, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della gravata sentenza, dichiarava l'incompetenza del Giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 38 del capitolato speciale d'appalto.

Evidenziava la Corte di Lecce che per gli appalti siglati – come nella specie – da enti pubblici diversi dallo Stato le clausole del capitolato generale di cui al d.P.R. n. 1063/1962 e, dunque, pur la clausola compromissoria hanno valenza di clausole negoziali, "se e nei limiti in cui siano richiamate dalle parti per regolare il singolo rapporto contrattuale"; ed ulteriormente che la volontà di recepire il capitolato deve essere espressa in maniera esplicita ed univoca (*cfr. sentenza d'appello, pag. 4*).

Evidenziava poi che la clausola compromissoria di cui all'art. 38 del capitolato speciale era senz'altro valida ed efficace, in quanto le parti avevano manifestato in maniera esplicita ed univoca la volontà di recepire il contenuto dell'intero capitolato (*cfr. sentenza d'appello, pag. 4*).

Evidenziava invero che l'art. 12 del contratto d'appalto conteneva rinvio "per tutto quanto non previsto nel presente contratto al capitolato speciale d'appalto" (*cfr. sentenza d'appello, pag. 4*).

Evidenziava, perciò, che la fonte della competenza arbitrale era da individuare non nella legge, bensì nella convenzione compromissoria concretamente intercorsa tra le parti (*cfr. sentenza d'appello, pag. 5*).

Evidenziava infine che la declaratoria di incompetenza del G.O. comportava l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni poste e dall'appello principale e dall'appello incidentale (*cfr. sentenza d'appello, pag. 5*).

6. Avverso tale sentenza la "Cosedil" s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione.

7. Con ordinanza interlocutoria in data 25.6/10.8.2025 si è disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al Comune di Ostuni.

8. Il Comune di Ostuni non ha svolto difese.

9. Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.

CONSIDERATO CHE

10. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per violazione, falsa ed

erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1341, 1342 e 1421 cod. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Lecce ad opinare per la valida ed efficace operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 38 del capitolato speciale d'appalto (*cfr. ricorso, pag. 5*).

Deduce che l'art. 12 del contratto d'appalto "si limita ad effettuare un generico rinvio al Capitolato Speciale di Appalto" (*così ricorso, pag. 6*).

Deduce dunque che il contenuto dell'art. 38 del C.S.A. non è puntualmente richiamato dall'art. 12 del contratto d'appalto, sicché si è al cospetto di un rinvio "per relationem imperfectam" (*cfr. ricorso, pagg. 6 - 7*).

Deduce d'altra parte che non ha provveduto a sottoscrivere, su tutte le pagine, il capitolato speciale d'appalto (*cfr. ricorso, pag. 7*).

Deduce inoltre che non può opinarsi per l'origine pattizia della clausola arbitrale, in quanto il capitolato speciale d'appalto è stato integralmente predisposto dai tecnici del Comune (*cfr. ricorso, pag. 8*).

Deduce infine che in ipotesi di capitolati non normativi l'omessa duplice sottoscrizione ex art. 1341 cod. civ. determina l'invalidità della clausola inserita nel capitolato (*cfr. ricorso, pag. 10*).

11. La nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cod. proc. civ., sia quando agisca - siccome nella specie - in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (*cfr. Cass. sez. lav. 18.1.2016, n. 710*).

Nella specie la ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto con l'ordinanza interlocutoria dei 25.6/10.8.2025, ha fatto luogo alla rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al Comune di Ostuni a mezzo p.e.c. in data 14.8.2025.

12. L'unico motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

13. Va debitamente premesso che il capitolato generale di appalto del 1962 ha valore normativo e vincolante (*e si applica quindi direttamente e indipendentemente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti nel contratto*) esclusivamente per gli appalti stipulati dallo Stato nonché dagli altri enti pubblici tenuti “*ex lege*” ad adottarlo; ne consegue la necessità di operare una distinzione tra gli appalti dello Stato (*ovvero degli enti pubblici tenuti per legge all'osservanza dei capitoli generali per le opere statali*) e gli altri appalti pubblici, giacché, in tale ipotesi, il richiamo operato dalle parti alle norme del capitolato assume la stessa natura e portata negoziale dell'atto giuridico in cui è contenuto, perdendo qualsiasi collegamento con la fonte normativa richiamata e conferendo al capitolato generale un valore negoziale tale da renderlo insensibile alle modifiche normative intervenute successivamente alla stipulazione (*cfr. Cass. (ord.) 13.3.2023, n. 7245*).

14. Su tale scorta si puntualizza quanto segue.

Per un verso, l'affermazione della Corte salentina, per cui il capitolato generale di appalto del 1962 non avesse per il Comune di Ostuni “valore normativo e vincolante” (*cfr. sentenza d'appello, pag. 4*), non è stata oggetto di censura, sicché la medesima affermazione è coperta da “giudicato”.

Per altro verso, nei contratti d'appalto stipulati a seguito di gara indetta da un ente pubblico, la volontà di devolvere ad arbitri le relative controversie deve

essere espressa in maniera esplicita ed univoca, non essendo sufficiente un generico rinvio ad altro documento che eventualmente contenga la clausola compromissoria, poiché soltanto il richiamo espresso e specifico di detta clausola, con i caratteri della "*relatio perfecta*", assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione (cfr. Cass. (ord.) 31.10.2018, n. 27764; Cass. 4.1.2017, n. 81).

Del resto, seppur in tema di "arbitrato estero" le Sezioni Unite di questa Corte hanno puntualizzato non solo che, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e dell'art. 808 cod. proc. civ., nel cd. arbitrato estero può deferirsi agli arbitri stranieri, in via preventiva ed eventuale, la decisione di cause non ancora insorte tramite una clausola compromissoria, redatta in forma scritta "*ad substantiam*", che identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale; ma hanno soggiunto che, per le clausole compromissorie "*per relationem*" - e, cioè, previste in un diverso negozio o documento a cui il contratto faccia riferimento - il predetto requisito di forma è soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè, rechi un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 6.6.2024, n. 15861).

15. In tal guisa non può che reputarsi – in piena adesione ai rilievi formulati dal P.M. – che la previsione dell'art. 12 del contratto d'appalto – "per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al capitolato speciale d'appalto" - alla stregua del suo letterale tenore e della proiezione che ne rappre-

senta il riflesso, non importa un richiamo nei termini di una "*relatio perfecta*" alla clausola compromissoria prefigurata all'art. 38 dello stesso capitolato speciale d'appalto.

16. Ovviamente, nei soprascritti rilievi restano assorbiti gli ulteriori profili di doglianza – prima riferiti e parimenti volti a dar conto dell'invalidità/inefficacia della clausola compromissoria – veicolati dall'esperito mezzo di impugnazione.

17. In accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 1170/2019 della Corte d'Appello di Lecce va cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

18. Non sussistono i presupposti processuali perché la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione al medesimo motivo la sentenza n. 1170/2019 della Corte d'appello di Lecce e rinvia alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 29 gennaio 2026.

Il presidente

Guido Mercolino